COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione*):

Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1845) . 573

PRESIDENTE 573, 574, 575

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* . . . 574, 575

CUTTITTA 574

BOTTONELLI 574

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 574

Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il recupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1846) 576

PRESIDENTE 576

VOCINO, *Relatore* 576

Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro sommozzatore ed alle rispettive guide. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1847) 577

PRESIDENTE 577

VOCINO, *Relatore* 577

PAG.

Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1851) . 579

PRESIDENTE 579, 580

TANASCO, *Relatore* 579, 580

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 580

La seduta comincia alle 9,40.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. (1845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

La onorevole Valandro Gigliola, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. L'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, stabilisce che le vedove degli ufficiali e dei sottufficiali non hanno diritto a pensione, qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di età del militare e non siano intercorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e la cessazione dal servizio permanente.

In seguito, però, alle note disposizioni di legge relative alla riduzione dei quadri (e precisamente: decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45, 3 maggio 1948, n. 543, 7 maggio 1948, n. 810), si sono verificate cessazioni dal servizio permanente, o dalla carriera continuativa, non prevedibili, non previste e tanto meno volute.

Pertanto, in caso di decesso di un militare che avesse lasciato il servizio prima che fossero trascorsi i due anni dalla data del matrimonio, la vedova veniva ad essere priva di qualsiasi assegno di pensione.

Il presente disegno di legge intende eliminare tale penosa conseguenza e stabilisce che il termine di due anni, di cui al citato decreto, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano contratto, o contraggano, matrimonio anteriormente alla cessazione dal servizio permanente, o dalla carriera continuativa, ai sensi delle varie disposizioni di legge sulla riduzione dei quadri.

Resta invece pacifico che nessuna deroga al termine dei due anni può verificarsi qualora la cessazione dal servizio abbia luogo non per riduzione di quadri, ma per raggiunti limiti di età in base alle attuali disposizioni sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.

Questo disegno di legge, insomma, vuol essere a favore delle famiglie di coloro che sono stati colpiti dalle leggi di sfollamento, ma non vuole infirmare il principio di carattere generale fissato dal regio decreto 18 novembre 1920.

Tale è la sostanza del disegno di legge, già approvato dal Senato, per il quale mi sembra si possa dare anche la nostra sollecita e incondizionata approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Desidero sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di un emendamento da me predisposto, tendente ad agevolare la categoria di ufficiali di cui si è così ottimamente occupata la nostra collega onorevole Valandro.

Propongo che all'articolo 1, ottava riga, la dizione «anteriormente alla cessazione del servizio...» sia sostituita con la seguente: «anteriormente alla data di effettiva cessazione dal servizio»; senza, cioè, fare cenno a quei due anni a cui ha fatto riferimento la onorevole Valandro. Desidero far rilevare che i militari si trovano in una condizione di inferiorità rispetto ai civili. Difatti, mentre un impiegato civile dello Stato può contrarre matrimonio fino a 63, anni essendogli sufficienti due anni di convivenza con la moglie per aver diritto alla pensione di riversibilità, nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali la cosa è ben diversa e naturalmente a tutto svantaggio di questa categoria. Ritengo opportuno ricordare che il regio decreto del 20 aprile 1920, n. 453, che disciplinava appunto la riduzione dei quadri dopo la guerra del 1915-18, venne incontro, con una disposizione analoga a quella da me prospettata, agli ufficiali che erano stati messi in posizione ausiliaria; esso, difatti, stabiliva: «alle vedove ed agli orfani di ufficiali in posizione ausiliaria speciale saranno dovuti la pensione, gli assegni e le indennità di cui al testo unico della legge sulle pensioni, qualunque sia la data del matrimonio contratto, purché anteriore a quella del collocamento in posizione ausiliaria speciale, a domanda o d'autorità».

C'è, dunque, una certa analogia fra ciò che fu stabilito allora dal legislatore, per addolcire a quegli ufficiali la pillola amara loro somministrata, e la proposta che oggi ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione. Aboliamo il vincolo dei due anni e andiamo incontro con cuore fraterno a questa categoria. Perciò io sottopongo alla vostra approvazione, oltre a quello ho ora illustrato, un secondo emendamento consistente nella soppressione del secondo comma del primo articolo.

BOTTONELLI. Concordo pienamente con le osservazioni dell'onorevole Cuttitta. Io non conoscevo così profondamente la questione, ma mi son subito reso conto della ingiusta posizione di inferiorità in cui è posta la categoria di cui ci stiamo interessando. È una categoria di persone che, indipendentemente dalla propria volontà, si sono venute a trovare in quelle condizioni, e quindi io non vedo la ragione per cui dovremmo negare loro il godimento della pensione di riversibilità. La richiesta del collega onorevole Cuttitta mi sembra molto giusta, sensata e rispondente

a criteri di equità, e pertanto dò ad essa la mia piena adesione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è così formulato:

« Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano contratto o contraggano matrimonio anteriormente alla cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45 (articolo 4), 3 maggio 1948, n. 543 (articolo 2), 7 maggio 1948, n. 810.

La disposizione del comma precedente non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo stato ad essi riferentisi ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 1, ottavo rigo, sostituire la dizione*: « anteriormente alla cessazione del servizio permanente » *con la seguente:* « anteriormente alla data di effettiva cessazione dal servizio permanente ».

« *Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1* ».

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Devo osservare che questa legge ha soltanto lo scopo di stabilire una deroga alle norme vigenti in materia di pensioni di riversibilità in favore delle vedove dei militari colpiti dalle disposizioni sulla riduzione dei quadri; per modificare in generale queste norme occorrerebbe modificare il decreto del 1920, oppure presentare un'altro disegno di legge, oppure attendere la legge sullo stato degli ufficiali.

Ho meditato lungamente anche sulla soppressione del secondo comma del primo articolo, proposta dall'onorevole Cuttitta, ma sono vieppiù convinta che è necessario mantenere quel secondo comma, in quanto si tratta di riconformare il principio generale ad evitare che si verifichi una disparità di trattamento nei riguardi di coloro che non sono stati colpiti dalle leggi sulla riduzione dei quadri. Riconosco che, per quanto si riferisce allo sfollamento, non sempre s'è adottato un criterio di giustizia ed anch'io potrei citare degli esempi (molti colpiti dagli arresti di fortezza sono ancora in servizio) ma, in linea generale, la riduzione dei quadri ha colpito gente che ha avuto dei demeriti, che si è trovata indietro in graduatoria. Con la proposta dell'onorevole Cuttitta, verremmo ad agevolare proprio le famiglie di coloro che sono stati colpiti dalle leggi sulla riduzione dei quadri e non, come sarebbe più giusto, gli altri che sono stati mantenuti in servizio.

Per i motivi esposti, non posso accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Cuttitta.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In linea di massima sarei d'accordo con gli onorevoli Cuttitta e Bottonelli. Senonché debbo fare osservare che, nel caso specifico, si tratta di una legge speciale, che non riguarda le normali pensioni alle mogli ed ai figli degli ufficiali, ma si riferisce soltanto a quegli ufficiali ed a quei sottufficiali che sono stati collocati nella riserva per riduzione di quadri.

Se noi modifichiamo questa che – ripeto – è una legge speciale, veniamo a modificare tutto il complesso della legge e, forse, non troveremmo neppure la copertura di bilancio necessaria per fronteggiare la spesa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 fino alle parole: « contraggano matrimonio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Cuttitta.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 1.

(*È approvata*).

Poichè il secondo emendamento dell'onorevole Cuttitta è soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, pongo in votazione il mantenimento del comma: coloro che sono favorevoli all'emendamento Cuttitta voteranno contro.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 4 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte con i

fondi già stanziati nei capitoli 11, 18 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, rispettivamente per lire due milioni, un milione ed un milione».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Vocino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOCINO, *Relatore*. Il presente disegno di legge, per il quale si sono pronunciati in senso favorevole il Consiglio Superiore di marina, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, e che è stato già approvato dal Senato della Repubblica, provvede a richiamare in vigore, per il periodo 1 gennaio 1948 – 31 dicembre 1949, e per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, recante norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra, anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946 e fino al 31 dicembre 1947, limite fissato nella presunzione che entro tale data si sarebbe potuto provvedere alla stipulazione di tutti gli atti contrattuali relativi ai lavori di cui trattasi.

Il primo dei citati articoli concerne la facoltà di ordinare l'esecuzione del contratto prima dell'approvazione; il secondo prevede la possibilità di corrispondere agli appaltatori acconti fino ad otto decimi dell'importo dei lavori; il terzo, infine, contempla la possibilità di far luogo al pagamento di tali acconti mediante aperture di credito a favore dell'ente all'uopo delegato.

I lavori di cui trattasi vennero imposti all'Amministrazione militare marittima dalla legge 13 novembre 1947, n. 1422, che approva lo scambio di note effettuato in Roma il 1° giugno 1946 tra l'Italia e la Francia, e per l'esecuzione di essi venne autorizzata l'applicazione delle citate disposizioni del regio decreto-legge n. 856, con l'articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 902. Senonché, molti piroscafi hanno potuto essere recuperati solo molto tempo dopo il predetto limite del 31 dicembre 1947, mentre, d'altra parte, le assegnazioni di fondi intervennero con notevole ritardo rispetto alla richiesta.

In considerazione, peraltro, dell'urgenza dei lavori e degli impegni internazionali assunti, non si poté fare a meno di applicare ai relativi contratti stipulati anche dopo il detto termine del 31 dicembre 1947, le disposizioni di carattere transitorio di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 902, ma venne subito predisposto un apposito disegno di legge allo scopo di regolarizzare tale procedura, provvedimento però che, per il ritardo dei prescritti pareri degli organi consultivi, ha potuto essere presentato soltanto ora. Esso non comporta nessuna nuova o maggiore spesa, a tende a sanare una posizione già scontata.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Vocino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOCINO, *Relatore*. Il presente disegno di legge, che ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina ed è stato già approvato dal Senato della Repubblica, è determinato, in seguito alla svalutazione della moneta, dalla necessità di un adeguamento degli assegni orari vigenti per i palombari militari e le loro guide e per il personale sommozzatore della Marina militare nei lavori subacquei.

Tali assegni vennero fissati con regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e maggiorati con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1698, entrato in vigore il 13 marzo 1948.

La necessità dell'adeguamento in esame è perciò indubbia. Il provvedimento comporterà un prevedibile maggior onere annuo di ventidue milioni e mezzo di lire, al quale, per il corrente esercizio finanziario, si potrà far fronte mediante una corrispondente riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 165.

Per mia personale esperienza, posso assicurarvi che il personale del quale ci stiamo interessando è pagato veramente poco per il lavoro che compie; adempie egualmente al proprio dovere perché si tratta di personale militare, ma non per questo non dobbiamo sentire la necessità di adeguare i loro emolumenti alle esigenze della vita.

Per le suesposte considerazioni, si propone che il disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, concernente l'applicazione dell'articolo 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondere ai personali civili e militari della Marina, quale risulta modificata dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1698, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alle norme di corresponsione annesse alla tabella indicata nel precedente articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) la gratificazione prevista per gli allievi torpedinieri M. P. e per i militari che conseguono il brevetto di seconda classe è elevata a lire 1.000;

b) la misura massima del compenso per la ricerca di un siluro, nel caso che lo stesso sia recuperato, è fissata in lire 2.000.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla maggiore spesa di complessive lire 22.500.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione, per un equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seguente tabella:

TABELLA V.

ASSEGNI AI PALOMBARI E SOMMOZZATORI E LORO GUIDE PER LAVORI SUBACQUEI

A) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE.

a) *Palombari di 2ª classe di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro	
In profondità da m. 0 a m. 15	Compenso	L. 45
» » » » 16 » 20	»	» 60
» » » » 21 » 26	»	» 75
» » » » 27 » 30	»	» 100

b) *Palombari di 1ª classe di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro	
In profondità da m. 0 a m. 15	Compenso	L. 60
» » » » 16 » 20	»	» 75
» » » » 21 » 26	»	» 90
» » » » 27 » 30	»	» 120
» » » » 31 » 35	»	» 150
» » » » 36 in più	»	» 190

c) *Guide di qualsiasi grado e categoria:*

Immersione per servizio: Per le prime due ore di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, compenso orario di . . . . . L. 12
per ognuna delle 4 ore successive . . . . . » 5
senza però oltrepassare le lire 44 giornaliere.

Immersione per esercizi: Per ogni ora di lavoro dei palombari (palombari brevettati di 1ª e 2ª classe e guide), i tre quinti dei compensi stabiliti alle lettere *a*), *b*) e *c*).

B) SOMMOZZATORI E LORO GUIDE.

a) *Sommozzatori di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro	
In profondità da m. 0 a m. 10	Compenso	L. 135
» » » » 11 » 15	»	» 200

b) *Guide di qualsiasi grado e categoria:*

Immersione per servizio: Per le prime due ore di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, compenso orario di . . . . . L. 12
per ognuna delle 4 ore successive . . . . . » 5
senza però oltrepassare le lire 44 giornaliere.

Immersione per esercizio: Per ogni ora di lavoro dei sommozzatori, tre quinti dei compensi stabiliti alle lettere *a*) e *b*).

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Tanasco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TANASCO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è determinato da ragioni di coordinamento ed è rivolto ad un'ulteriore proroga del termine per il conferimento di posti vacanti di vice procuratore militare o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare, esclusivamente a scelta, sulla base del merito comparativo, fra i magistrati i quali abbiano almeno due anni di servizio nel grado inferiore.

La legge 24 ottobre 1942, n. 1378, aveva sospeso, per la durata dello stato di guerra, gli esami previsti dall'articolo 14, secondo comma, del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi predetti; e l'efficacia di tale provvedimento legislativo era poi stata prorogata al 31 dicembre 1948, con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 723.

Tali disposizioni erano analoghe a quelle dell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, con le quali erano stati sospesi gli esami normalmente previsti per le promozioni ai gradi 8°, gruppo *A*, 9°, gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, e si era stabilito che fossero conferiti per merito comparativo i posti che nei suindicati gradi erano allora vacanti, o si fossero successivamente resi vacanti sino alla cessazione dello stato di guerra.

E poiché tale termine fu poi prorogato, con la legge 1° dicembre 1949, n. 868, per tutti i posti che si fossero resi vacanti fino al 31 dicembre 1950, è sembrato opportuno al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, presentare un disegno di legge che prorogasse la facoltà di conferire a scelta, sulla base del merito comparativo, anche i posti di procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare che si siano resi vacanti entro lo stesso termine del 31 dicembre 1950.

Con tali premesse, il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato, nel testo predisposto dal Governo.

Passando all'esame dei due articoli, va notato che l'articolo 1 prevede la possibilità di assegnare i posti vacanti al 31 dicembre 1950, anche a coloro che matureranno l'occorrente anzianità entro il 31 dicembre 1951; disposizione che appare inopportuna in quanto coloro che matureranno l'anzianità entro il 31 dicembre 1951, potrebbero invocarla per sostenere il loro interesse legittimo a che il conferimento dei posti sia tenuto sospeso fino alla decorrenza di tale termine, affinché pure essi possano venir presi in considerazione nelle promozioni a scelta.

Per ovviare a questo manifesto inconveniente, sarei dell'avviso che il termine del 31 dicembre 1950, stabilito come limite per la vacanza dei posti da conferirsi a scelta, abbia a coincidere col termine entro il quale deve essere maturata l'anzianità occorrente per poter partecipare allo scrutinio.

Gli uffici del Ministero hanno riconosciuto l'opportunità di attenersi a tale criterio, ma hanno fatto presente che, per riguardo alla prassi formatasi in materia, il termine sia esteso fino alla data dell'effettivo scrutinio. Ritengo che questo suggerimento del Ministero possa essere accettato, e pertanto propongo che l'ultima parte dell'articolo 1 sia emendata, sostituendo le parole « ai magistrati e cancellieri che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951 » con le parole: « ai magistrati e cancellieri in possesso della anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio ».

Con tale emendamento, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione dell'articolo 1.

Quanto al secondo articolo, esso risulta del tutto inutile dato che dall'articolo 1 si evince, senza alcuna possibilità di dubbio, che i posti che si renderanno vacanti a partire dal 1° gennaio 1951, saranno conferiti mediante gli esami normalmente previsti. Propongo pertanto la eliminazione dell'articolo 2, rilevando che per tal modo l'articolo 1 diventerà l'articolo unico del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni ai gradi di vice procuratore

militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, secondo le norme di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951 ».

Il relatore onorevole Tanasco, ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951, *con le parole:* in possesso della anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Accetto l'emendamento dell'onorevole relatore, però propongo che l'articolo venga così formulato: « I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in possesso dell'anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio ».

TANASCO, *Relatore.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo, concordato dal relatore col rappresentante del Governo, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 che è così formulato:

« Le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli della giustizia militare cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

Il relatore, onorevole Tanasco, ha presentato un emendamento soppressivo del presente articolo.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI